

STATUTO dell'Associazione
"E.T.S. MANAGERE È LIBERTÀ Associazione di promozione sociale"
in forma abbreviata
"MANAGERE È LIBERTÀ APS"



Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione di promozione sociale, Ente del Terzo settore, denominata, "E.T.S. MANAGERE È LIBERTÀ Associazione di promozione sociale" in forma abbreviata "MANAGERE È LIBERTÀ APS" con sede in Rimini, operante senza fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività.

L'Associazione ha finalità di promozione ed aggregazione in campo sociale e culturale, prefiggendosi in particolare la promozione e la tutela della libertà umana sotto l'aspetto civile, sociale, politico, religioso, con particolare riguardo alle situazioni in cui, per qualsiasi motivo, la libertà è manipolata, compressa, limitata o negata, anche attraverso la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.

All'interno del fine generale di cui sopra, lo scopo dell'Associazione è:

- *promuovere l'istituzione di borse di studio, presso soggetti educativi selezionati, riservate a ragazzi inseriti in nuclei familiari all'interno dei quali sia presente la problematica della carcerazione o dell'esecuzione penale esterna da parte di un genitore;*
- *promuovere, sviluppare e potenziare soggetti che, vocationalmente, già si occupano dell'accoglienza di ex detenuti o, comunque, di persone "in uscita" dal sistema carcerario e del loro reinserimento lavorativo e sociale.*
- *assistere gratuitamente imprese di qualunque settore e forma giuridica, che entrino a far parte del "WTBT Network Partners", di cui al successivo art. 7, riguardo:*
 - a) *le procedure da seguire per l'inserimento lavorativo al loro interno di persone in esecuzione penale che godano delle misure previste dagli art. 47 e 48 della Legge 26 Luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinamento penitenziario);*
 - b) *le procedure per l'ottenimento delle agevolazioni previste da qualsiasi legge nazionale o regionale con riguardo all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale che godano delle misure previste dagli art. 47 e 48 della Legge 26 Luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinamento penitenziario) o di persone già in esecuzione penale che abbiano terminato di espiare la propria pena;*
 - c) *l'ottenimento di certificazioni di conformità a criteri di sostenibilità sociale da parte di Enti preposti a tale scopo.*

L'Associazione si prefigge di promuovere le proprie finalità attraverso lo svolgimento continuato di promozione sociale a favore degli Associati e di terzi anche attraverso la fattiva organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della cultura e della pratica della responsabilità sociale delle imprese e del ruolo che, in tal senso, le stesse possono assumere attraverso il riconoscimento giuridico dello status di impresa benefit e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione si propone di operare nel settore dell'aggregazione sociale svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

ATTIVITA' CULTURALI: conferenze, corsi, congressi, dibattiti, mostre e seminari, proiezione di filmati, nel rispetto della legge sul diritto d'autore.

ATTIVITÀ EDITORIALI: pubblicazione, anche solo sul proprio sito web, di libri, riviste, bollettini, ecc... per divulgare conoscenze e notizie riguardanti lo scopo sociale, nel rispetto della legge sul diritto d'autore.

ATTIVITÀ RICREATIVE: feste di comunità con allestimento di fiere e spettacoli vari, eventi ludici con intrattenimenti teatrali e musicali oppure con giochi e gare sportive, momenti ricreativi come pranzi ed appuntamenti enogastronomici, organizzazione d'incontri e di viaggi sia ludici che di studio.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: Attività di formazione per terzi in dipendenza delle finalità sociali, corsi di formazione e di perfezionamento su ogni tipo d'argomento attinente agli scopi associativi. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, esercitabili in via secondaria e strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'articolo 10.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche occasionali di natura commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e solidaristiche. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio o rendiconto gestionale e lo sottopone all'Assemblea degli Associati entro 4 mesi per l'approvazione.

Copia del bilancio o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che condividono lo scopo dell'associazione, si obbligano a rispettare lo statuto e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Gli Associati hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere Associati le persone fisiche ed altri Enti del Terzo Settore in conformità alle norme di legge vigenti in materia.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di re-



cesso.



Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

L'ammissione ad Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante Associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata, prima di aderire ogni altro mezzo di impugnazione previsto dalla Legge.

In caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di Associato si perde per

A) decesso;

B) recesso;

C) decadenza

D) mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;

E) esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, ovvero, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengano mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata. In tal caso, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso; l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'Associato viene annotato a cura del Consiglio direttivo sul libro degli Associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati:

Gli Associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; godere dell'elettorato attivo e passivo, nonché a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. L'Associato ne farà richiesta al Consiglio Direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, l'Associato avrà diritto ad un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli



indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 Sostenitori e Volontari

Sono Sostenitori della Associazione le persone fisiche e/o giuridiche, enti, associazioni, fondazioni che, condividendo gli scopi della Associazione, effettuano donazioni a favore della stessa pur non impegnandosi direttamente nella vita associativa.

I sostenitori saranno denominati "WTBT Network Partners" e la loro qualità sarà resa pubblica attraverso il sito web della Associazione, nonché nel materiale divulgativo e/o informativo prodotto dalla Associazione stessa.

L'Associazione perseguirà il proprio scopo ed il proprio oggetto sociale prevalentemente attraverso l'attività di volontari, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Possono essere volontari, oltre agli Associati, altre persone fisiche che, condividendo lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione, dedichino filantropicamente parte del proprio tempo e parte della propria attività alle attività poste in atto dalla Associazione stessa.

I Volontari, che non facciano parte del Consiglio Direttivo, hanno l'obbligo di relazionare settimanalmente il Consiglio Direttivo stesso circa la propria attività di volontariato, nonché l'obbligo di attenersi alle istruzioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

Ai Volontari spetta unicamente il rimborso spese sostenute e documentate per la propria attività svolta a favore dell'Associazione.

L'innosservanza delle istruzioni ricevute così come ogni attività di volontariato svolta spontaneamente contraria agli scopi ed all'oggetto sociale dell'Associazione comporterà la decadenza del volontario da tale veste, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 Organi dell'Associazione :

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 L'Assemblea:

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo o altra persona eletta dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi a ciascun Associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l'Assemblea, è validamente costituita qualunque sia il numero degli

Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'Associato escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Associato non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 Il Consiglio direttivo:

Il consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.

Il Consiglio Direttivo

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea degli Associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di straordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed in assenza dal Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e/o ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi membri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

In caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo lo stesso procede alla nomina di nuovi componenti, sostituendo i dimissionari con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo Amministrativo.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio, fermo l'obbligo del Presidente di convocare immediatamente l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 II Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni, nonché la rappresentanza legale, spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea degli Associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente la legale rappresentanza, per l'esecuzione di delibere adottate dalla Assemblea Straordinaria degli Associati e/o dal Consiglio Direttivo spetta al Segretario del Consiglio Direttivo stesso nominato ai sensi del precedente articolo 10.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, deve essere nominato obbligatoriamente nell'ipotesi paventata dall'art 30 del D.Lgs 117/2017. Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario.

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee degli Associati, senza diritto di voto, e deve predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Associazione, tra gli Associati, oppure tra gli organi dell'Associazione e gli Associati, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.



Art 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non Associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo, se nominato, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione ad altro Ente del Terzo Settore.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 15 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

